



DELIBERA N. 186
del 18 maggio 2026

Fasc. Anac 162/2026

Oggetto

Ipotesi di inconferibilità ex art. 4 del d. lgs. n. 39/2013 in ordine al conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di *omissis*

Riferimenti normativi

Art. 4, comma 1 lett. c), d.lgs. n. 39/2013

Parole chiave

Amministrazione comunale – Responsabile – incarico dirigenziale esterno

Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF),

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 18 maggio 2026,

Delibera

Ritenuto in fatto

Nello svolgimento dell'attività di vigilanza svolta dalla scrivente Autorità è venuta in rilievo la presunta violazione del d.lgs. n. 39/2013 in relazione al conferimento, a *omissis*, dell'incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di *omissis*, avvenuto con decreto del Sindaco n. 7 del 15.09.2021, rinnovato più volte e tutt'ora in corso.

La presunta inconferibilità dell'incarico in esame sarebbe riconducibile all'avvenuto svolgimento da parte di *omissis*, negli anni precedenti alla nomina, dal 2014 al 2021, di una pluralità di incarichi professionali affidati dal medesimo comune e da altri comuni limitrofi.

Pertanto, con nota del 13.01.2026 veniva avviato un procedimento di vigilanza, con comunicazione al RPCT, al Sindaco del Comune di *omissis* e al diretto interessato, al fine di valutare l'eventuale sussistenza, in capo a *omissis*, di una situazione di inconferibilità ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/13.

Nello specifico, veniva chiesto di fornire, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, *“precisazioni, informazioni e pertinente documentazione attinenti gli incarichi professionali svolti in precedenza da omissis, così come desumibili dalla documentazione disponibile e dagli atti di conferimento degli incarichi, con un elenco dettagliato, con oggetto, contenuto sintetico e date*

di inizio e fine, di tutti gli incarichi conferiti dal Comune all'interessato, nei due anni precedenti al conferimento dell'incarico di Responsabile di Settore.”

Con nota del 29.01.2026, il Segretario Generale/RPCT del Comune riscontrava la comunicazione di avvio del procedimento dell'Autorità, sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 alla fattispecie in esame, tenuto conto che il predetto professionista, nei due anni precedenti all'affidamento dell'incarico di Responsabile di settore, non avrebbe svolto incarichi professionali a favore del comune.

Con nota del 13.04.2026 l'Autorità chiedeva alle parti ulteriori approfondimenti sulle attività svolte da *omissis* per conto del comune di *omissis*, così come riportate dallo stesso *omissis* nel proprio CV, reperito in rete, assegnando il termine di 15 gg per fornire le informazioni richieste e sospendendo i termini del procedimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), del Regolamento di vigilanza.

Con nota del 28.04.2026, il Segretario Generale/RPCT del Comune riscontrava la richiesta dell'Autorità, allegando una relazione documentata e precisando che le attività su cui l'Anac aveva chiesto ulteriori approfondimenti risultano essersi concluse prima del biennio antecedente il conferimento, da parte del Comune, dell'incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di *omissis*.

Considerato in diritto

La norma astrattamente applicabile al caso di specie sarebbe l'art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013 che, nella versione vigente alla data del 15.09.2021 di conferimento dell'incarico in questione, disponeva: *“A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: [...] c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”*.

Gli elementi costitutivi della fattispecie di inconfiribilità sopra citata sono dunque i seguenti:

- a) assunzione di un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione, relativo allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento;
- b) svolgimento, nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico (“periodo di raffreddamento”), di attività professionale in proprio, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico.

L'accertamento di tale ipotesi di inconfiribilità va condotto tenendo conto dell'orientamento ANAC n. 99/2014 a tenore del quale: *“Gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell'attività professionale”*.

Per completezza, si precisa che la legge n. 21 del 5 marzo 2024, in vigore dal 27 marzo 2024, ha novellato l'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 in più parti, sia riducendo il periodo di raffreddamento ad un anno in luogo dei due previsti dalla disciplina precedente, sia introducendo il comma 1-bis dell'art. 4, che dispone: *“Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse*. In tal senso è stato pienamente recepito l'Orientamento ANAC n. 99/2014, che già aveva chiarito che *“Gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non*

trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell'attività".

Ciò posto, l'Autorità ha già avuto modo di precisare, in più occasioni, che l'applicabilità della norma al caso di specie debba avvenire con riguardo alla sua formulazione alla data di conferimento dell'incarico, in virtù del principio del *tempus regit actum*. Ne consegue che, con riferimento al caso in esame, verrà valutata l'applicabilità della norma vigente alla data del conferimento dell'incarico da parte del Comune, ossia al 15.09.2021, nella formulazione sopra riportata.

Quindi, per accertare l'eventuale sussistenza di violazioni del d.lgs. n. 39/2013 con riferimento al caso di specie, è stato necessario procedere alla qualificazione degli incarichi svolti da *omissis*.

a) Assunzione in destinazione dell'incarico di Responsabile di Settore del Comune

Con decreto del Sindaco n. 7 del 15.09.2021 è stato conferito a *omissis* l'incarico a tempo determinato, ai sensi dell'art. 107 del TUEL, di Responsabile del 5° Settore Area Gestione del Patrimonio del Comune di *omissis*, attualmente denominato "Ufficio Lavori Pubblici".

Occorre quindi esaminare la riconducibilità dell'incarico in esame alla categoria degli incarichi dirigenziali esterni, così come definiti dal d. lgs. n. 39/2013.

Per incarichi dirigenziali esterni, secondo quanto stabilito dall'art. 1, co. 2, lettera k), del suddetto decreto, si intendono *"gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni"*.

L'incarico in esame appare rientrare nella suddetta definizione, atteso che appare conferito a *omissis* ai sensi dell'art. 107 del TUEL, che definisce proprio le funzioni e le responsabilità della dirigenza negli enti locali. Va rilevato inoltre che quest'Autorità nella delibera n. 1001 del 21 settembre 2016 e nella delibera n. 925 del 13 settembre 2017, ha evidenziato che *"Tutti gli incarichi dirigenziali interni ed esterni mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39/2013"*.

In merito all'ulteriore requisito previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 – conferimento di un incarico dirigenziale presso lo specifico settore dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento – era apparso che il Settore presso cui risulta conferito l'incarico a *omissis* nel 2021 fosse quello che, all'interno dell'amministrazione comunale, si occupa della gestione dei lavori pubblici dell'Ente, manutenzione del Verde Pubblico, allacci alle reti pubbliche (acqua, luce, gas).

In altri termini, sembrava che in data 15.09.2021 a *omissis* fosse stato conferito un incarico dirigenziale esterno relativo allo stesso settore potenzialmente titolare di poteri di regolazione e finanziamento nei confronti dell'attività professionale svolta da *omissis* tra il 2014 e il 2021.

La qualificazione dell'incarico "in destinazione" conferito dal Comune quale incarico dirigenziale esterno ex art. 1, comma 2, lett. k), del d.lgs. n. 39/2013, così come sopra riportata, appare condivisa anche dal RPCT del Comune e dagli altri destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto che nessuna obiezione è stata sollevata in merito.

Con riferimento, invece, all'identità dell'Ufficio/Settore conferente a *omissis* gli incarichi professionali in passato e l'incarico dirigenziale nel 2021, il RPCT del Comune ha posto obiezioni, evidenziando che sono intervenute modifiche nella struttura organizzativa del Comune, con la conseguenza che gli incarichi professionali sono stati conferiti in passato a *omissis* da parte di Uffici e responsabili diversi dall'attuale Settore V Gestione del Patrimonio.



b) Svolgimento di attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico.

A questo punto è necessario valutare la sussistenza dell'ulteriore requisito previsto dall'art. 4 in esame, ossia lo svolgimento in proprio, nei due anni precedenti, di attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal comune di *omissis* che, in data 15.09.2021, ha conferito a *omissis* l'incarico "in destinazione" di Responsabile di settore.

Con nota del 29.01.2026, in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento, il RPCT del Comune ha precisato che, in data 15.09.2021, ossia al momento del conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore V Gestione del Patrimonio, da parte del Sindaco del Comune di *omissis* ai sensi dell'art. 110 co.1 d.lgs. 267/2000, *omissis* risultava:

- già assunto a tempo pieno ed indeterminato dal Comune di *omissis* dal 04.12.2020 e, quindi, aver cessato in tale data l'attività di libero professionista;
- non aver svolto, nei due anni precedenti, in proprio, attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di *omissis* attraverso il settore/servizio del quale veniva conferita la responsabilità dirigenziale (Settore V Gestione del Patrimonio) come da dichiarazione acquisita ai sensi dell'art. 20 co. 1 D.lgs. 39/2013;
- non aver svolto altri incarichi conferiti dal Comune di *omissis* per gli anni 2019,2020, 2021, visto l'esito negativo della ricerca effettuata anche sulla Banca Dati del sistema PerlaPA liberamente accessibile da URL: <https://www.perlapa.gov.it/adempimenti/anagrafe-delleprestazioni.html>;
- aver svolto nel biennio antecedente al 15.09.2021, presso il Comune di *omissis*, l'UNICO E SOLO incarico di Direttore Operativo e di Ispettore di Cantiere ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 50/2016 CIG *omissis* assimilabile ad appalto di servizio e non ad incarico professionale, cessato il 04.12.2020, data di assunzione presso il Comune di *omissis* e comunque conferito con determinazione RG/N. *omissis* del 10.12.2019 a firma del Responsabile dell'ALTRO SETTORE VII Sviluppo del Territorio e con COMPETENZE DIVERSE rispetto al Settore V Gestione del patrimonio in base alla Struttura organizzativa approvata con deliberazione G.C. *omissis* del 26.09.2018 all'epoca vigente presso il Comune di *omissis*.

Infine, nel prendere atto dell'affermazione contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento dell'Autorità, secondo cui: *"in base ad alcune informazioni e ad alcuni dati pubblicati in rete, sembrerebbe che, negli anni antecedenti l'assunzione dell'incarico di Responsabile di Settore comunale, omissis sia stato destinatario di una pluralità di incarichi professionali, conferiti da codesto Comune mediante la modalità dell'affidamento diretto, tra cui si cita, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un incarico di progettazione definitiva ed esecutiva del Il stralcio dei lavori di recupero di omissis*, il RPCT del Comune ha chiesto di indicare con precisione a quali informazioni e dati pubblicati in rete l'Autorità facesse riferimento, al fine di permettere di svolgere il dovuto ulteriore controllo interno successivo.

Con nota del 13.04.2026, l'Autorità ha inviato alle parti una richiesta di ulteriori approfondimenti sulle attività svolte da *omissis* per conto del comune di *omissis*, allegando il CV del professionista, reperito in rete, in base a cui *omissis* avrebbe svolto tra il 2016 e il 2019 per l'Ufficio Tecnico del Comune di *omissis* la seguente attività: *"Redazione di Mappale e DOCFA immobili comune di omissis ..."*

È stato altresì evidenziato che dal medesimo CV risultava che *omissis* avesse svolto nel 2017, per il Comune di *omissis*, un'attività di *"Collaborazione alla Redazione del Nuovo REC del Comune di omissis in ottemperanza alla Legge Regionale n.11 del 18 maggio 2017"*.

Sui suddetti incarichi non risultavano infatti forniti dalle parti gli approfondimenti richiesti dall'Autorità con la comunicazione di avvio del procedimento sopra richiamata, per cui si sollecitavano ulteriori verifiche in merito, con sospensione dei termini procedurali ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), del Regolamento di vigilanza.

Con nota da ultimo acquisita in data 28.04.2026, il RPCT del Comune ha riscontrato la richiesta dell'Autorità di ulteriori approfondimenti istruttori, allegando una relazione documentata depositata al comune da *omissis* in data 27.04.2026.

Nello specifico, con riferimento alla "*Redazione di Mappale e DOCFA immobili comune di omissis*", il diretto interessato ha precisato che con Determinazione n. *omissis* del 2.3.2015 il Settore SUA/AAPP – Economato-Patrimonio-Cultura del Comune di *omissis* gli ha affidato l'incarico di "*denunce di accatastamento e/o delle variazioni catastali dei seguenti edifici pubblici di proprietà comunale [...]*" *omissis*. Tale incarico si è concluso in data 5 agosto 2015, giusta Determina di liquidazione a saldo n. *omissis* del 13 agosto 2015.

Successivamente, con Determina del 15 settembre 2017, n. *omissis*, il Settore Suap/AAPP - Economato – Patrimonio – Cultura del Comune di *omissis* ha affidato a *omissis* il medesimo incarico di cui sopra, ma relativamente agli immobili "*omissis*". Tale incarico è stato portato a termine il 2 agosto 2019, giusta Determina di liquidazione a saldo n. *omissis* del 21 agosto 2019. Il servizio si è protratto (settembre 2017-agosto 2019) a causa della difficile consultazione degli archivi e dei tempi tecnici di riscontro da parte degli enti competenti.

Quindi, alla luce di quanto precisato e documentato dal diretto interessato, il RPCT del Comune ha rappresentato che la suddetta attività è stata conclusa in data 02.08.2019, giusta determinazione di liquidazione a saldo n. *omissis* del 21.08.2019 (trasmessa in allegato), a seguito di incarico conferito con determinazione RG/N. *omissis* 2015 e successiva determinazione RG/N. *omissis* /2017 a firma del Responsabile dell'ALTRO SETTORE III - Area Attività Produttive, Economato, patrimonio e Cultura - con COMPETENZE DIVERSE rispetto al Settore V Gestione del patrimonio in base alla Struttura organizzativa all'epoca vigente presso il Comune di *omissis*.

Per quanto riguarda l'attività svolta nel 2017 per il Comune di *omissis* di "Collaborazione alla Redazione del Nuovo REC del Comune di *omissis* in ottemperanza alla Legge Regionale n. 11 del 18 maggio 2027", è stato precisato che trattasi di mera partecipazione a titolo privato e gratuito, in qualità di stakeholder, ad invito aperto ad auditing, finalizzato all'approvazione del REC, avviato ad iniziativa del responsabile del procedimento comunale secondo la procedura stabilita dalla legge regione *omissis* e conclusa in data 07.12.2017 come da verbali richiamati in sede di approvazione definitiva atti, che hanno portato all'elaborazione di una bozza di regolamento, successivamente approvata con deliberazione GC n. 2/2018.

Infine, è stato precisato che le attività su cui l'Anac ha chiesto ulteriori approfondimenti risultano essersi concluse prima del biennio antecedente al 15.09.2021 (data di conferimento da parte del Comune dell'incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di *omissis*) e per tale ragione non erano stati menzionati in sede di riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento.

Il RPCT del Comune ha infine precisato che *omissis* "*alla data del 15.09.2021, non aveva in corso altri incarichi conferiti dal Comune di omissis per gli anni antecedenti il 2019.*"

Sull'insussistenza dell'ipotesi di inconfiribilità ex art. 4 d.lgs. n. 39/2013

Dalla ricognizione condotta dall'Autorità sulle fonti pubbliche relative al Comune di *omissis* e a *omissis* dal 2019 in avanti, non sono emerse evidenze di incarichi professionali esterni affidati dal Comune di *omissis* nel periodo di interesse. Le evidenze trovate mostrano invece che dal 2021 *omissis* opera per il

Comune come responsabile del Settore V Area Gestione del Patrimonio.

L'unica traccia di attività "professionali" svolte per conto del comune di *omissis*, prima dell'assunzione dell'incarico dirigenziale, è nel curriculum di *omissis*, rinvenuto in rete, su cui il Comune ha fornito puntuale riscontro, documentando che le attività professionali svolte per conto del Comune risultano essersi concluse prima del biennio antecedente al 15.09.2021.

Alla luce di quanto sopra esposto, così come documentato dal diretto interessato e dal RPCT del Comune di *omissis*, risulta quindi che nel biennio precedente al 15.09.2021 - data di conferimento dell'incarico dirigenziale presso il Comune di *omissis* - *omissis* non abbia svolto attività professionale in proprio regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune.

L'insussistenza di tale requisito costitutivo della fattispecie di inconferibilità determina quindi l'inapplicabilità dell'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013.

Tutto ciò ritenuto e considerato

DELIBERA

- l'insussistenza, nel caso esaminato, dei presupposti costitutivi della fattispecie di inconferibilità disciplinata dall'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. 39/2013;
- di comunicare la presente delibera ai soggetti interessati.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25.05.2026

Il Segretario Laura Mascali

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE